

COMUNE DI
MONTENERO DI BISACCIA
Prot. 2011/00000040
del 03-01-2011
ARRIVO - SINDACO

ORDINANZA N. 1

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti:

- Ordinanza Sindacale n. 48 del 28/12/2010 con la quale, per motivi contingibili ed urgenti, veniva imposto il divieto di utilizzo dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali del Poliambulatorio sito in via Padre Pio;
- Ordinanza Sindacale n. 49 del 29/12/2010 con la quale, per motivi contingibili ed urgenti, veniva imposto il divieto di utilizzo dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali in tutto il territorio di Montenero di Bisaccia, eccetto c.da Costa Verde;

VISTI gli esiti delle analisi successive protocollate il 03/01/2011 al n. 02 dall'A.R.P.A.M., relative ai prelievi effettuati in data 31/12/2010 che confermano il ripristino in conformità alla normativa vigente dei valori di riferimento dell'acqua;

RILEVATO che l'art. 21quinquies L. n. 241/1990 consente all'amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO doversi procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale in oggetto, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l'adozione provvedimento sindacale;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione precedente;

VISTI il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Testo unico in materia di leggi sanitarie"); il D. Lgs. n. 31/2001 ("Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"); l'articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 7, comma 4 della L. 241/90;

ORDINA

- con efficacia immediata la revoca delle Ordinanze Sindacali n. 48 del 28/12/2010 e n. 49 del 29/12/2010 concernente la sospensione in via cautelativa dell'uso e consumo dell'acqua "come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali" del Poliambulatorio sito in via Padre Pio e del territorio comunale, eccetto c.da Costa Verde;

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.



IL SINDACO
(Avv. Nicola TRAVAGLINI)